

**Regolamento per il funzionamento del consiglio
del
Comune di Carlentini**

Adottato dal Consiglio Comunale



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal presente regolamento, dall'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana e dalle altre leggi statali e regionali in materia.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capi gruppo consiliari e udito il parere del Segretario Generale.

Art. 2

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con il giuramento e la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, adottando sino all'insediamento del nuovo Consiglio, gli atti di propria competenza.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono in locali individuati con provvedimento del Sindaco di concerto con il Presidente del Consiglio comunale
2. Durante le sedute possono aver accesso nella parte riservata ai consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti della Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio,

solo le persone delle quali è stata disposta l'audizione o quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'O.D.G..

3. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni di Consiglio Comunale da tenersi fuori della sede comunale il Presidente deve darne notizie al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a mezzo manifesti murali contenenti l'O.d.G. da trattare.

Art. 4

Ulteriore utilizzo dell'aula consiliare

L'utilizzo dei locali dell'aula consiliare può essere autorizzato dal Legale rappresentante dell'Ente, sentito il Presidente del Consiglio comunale, nei seguenti casi:

- qualora gli organi istituzionali dell'Ente hanno carattere rappresentativo;
- per iniziative, manifestazioni o incontri ufficiali in cui sono invitati Enti o personalità di particolare rilievo.

Art. 5

Prima adunanza

La prima adunanza ed i primi adempimenti del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 e da norme successive.

TITOLO II

IL PRESIDENTE

Art. 6

Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio comunale è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio comunale e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 7

Elezioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge o lo Statuto, per la convalida, giuramento e per l'eventuale surrogazione degli eletti, nonché per l'elezione del Presidente del Consiglio, sono presiedute dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede, con voto limitato ad uno all'elezione nel suo interno di un Presidente per la cui nomina è richiesta alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
3. Il Consiglio comunale elegge altresì, con le stesse modalità di votazione, un Vice Presidente.

Art. 8

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio comunale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Spetta al Presidente formulare l'O.D.G., diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale nonché attivare le commissioni consiliari.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama, con gli scrutatori, il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento ed, in caso di tumulto o disordine che impediscono il regolare svolgimento dei lavori Consiliari, sospende la seduta.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente si avvale delle strutture comunali e di un ufficio di Presidenza costituito da un tre componenti. Sono componenti di detto ufficio il Presidente, il Vice Presidente ed un terzo componente eletto dal consiglio nel proprio interno con le modalità di cui al comma 2° dell'art.7.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri ed assicurando il rispetto delle minoranze.

8. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
9. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, e può indire conferenze di servizio con uno o più assessori o funzionari.
10. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo, su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
11. Invita il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiede chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'O.D.G. dei lavori consiliari.
12. Al Presidente del C.C. per l'espletamento del mandato sarà assicurato a richiesta l'accesso anche al di fuori dell'orario di lavoro nei locali sede della residenza Municipale e in quelli sede delle adunanze del Consiglio Comunale.
13. Il Presidente dispone tutti gli atti necessari per la spesa e per la gestione delle risorse economiche attribuite per il funzionamento del Consiglio Comunale e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio, attraverso la struttura prevista dalla dotazione organica.

Art. 9

Risorse per il funzionamento del Consiglio e della Presidenza

Saranno attribuite distinte risorse per il funzionamento e del Consiglio e della Presidenza in sede di approvazione di bilancio di previsione.

Art. 10

Attribuzioni delle risorse finanziarie al Presidente

Le risorse sono attribuite al Presidente del Consiglio Comunale e sono gestite dal responsabile del servizio a cui è attribuito il P.E.G. in uniformità al rispetto del D.L. 267/2000.

Art. 11

Acquisizioni di beni e servizi

Il Presidente del Consiglio Comunale programma l'acquisizione di beni e servizi per le necessità di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni comunali comunque istituite.

Art. 12

Dipendenze funzionali degli uffici in materia contrattuale

1. Il Presidente richiede direttamente agli uffici competenti comunali una relazione per l'acquisizione di beni e servizi con l'indicazione delle procedure di gara, con riferimento alla programmazione di cui all'art. 11.
2. Lo stesso ufficio competente esegue tutti gli adempimenti procedurali fino alla liquidazione ed al pagamento dei contraenti o fornitori.

Art. 13

Proposta di acquisizione beni o servizi. Relazione del Presidente

1. Qualsiasi Consigliere Comunale può segnalare al Presidente la necessità di acquisizione di beni e servizi.
2. Annualmente il Presidente presenta una relazione sulla gestione delle risorse finanziarie attribuitegli per il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 14

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri ed è rappresentato da un proprio capo gruppo che a tale funzione adempie nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi del Comune. Nel caso che un lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti di rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il capo gruppo in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice capo gruppo. In caso di assenza di entrambi da altro consigliere delegato dal capo gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario Generale il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente ed al Segretario le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano", per numero di preferenze individuali.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo gruppo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo

misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 15

Conferenza capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organo consultivo del Consiglio comunale, formata da tutti i Capi gruppo Consiliari e da un segretario verbalizzante designato dal Segretario Generale, nell'ambito della Segreteria. Detto organo concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto di legge Commissione Consiliare permanente.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi per stabilire i lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, o in sua assenza dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario Generale o un dipendente dallo stesso delegato ed assistono i funzionari comunali invitati dal Presidente del C.C.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capi gruppo.
6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare ai lavori delle Commissioni, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Delle riunioni della Commissione dei Capi gruppo viene redatto sommario resoconto verbale, a cura del Segretario assegnato alla Commissione stessa.

8. La conferenza dei capi gruppo svolge le altre funzioni previste dal presente regolamento.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 16

Costituzione

Fermo restando le discipline generali previste dall'art. 13 dello statuto comunale, si dettano ulteriore norme per l'ordinamento delle Commissioni suddette.

Art. 17

Composizione

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazioni separate e segrete, espresse a maggioranza dei consiglieri in carica .
2. Il principio della rappresentanza proporzionale dovrà essere rispettato nella maggiore misura possibile, nelle singoli Commissioni.
3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare, per iscritto, il Presidente della Commissione, con delega formalmente sottoscritta.

4. Nelle riunioni delle Commissioni, i Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che rivestono interessi propri o di parenti e affini.

Art. 18

Cessazione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, dei Consiglieri sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto, inoltre, per i componenti le Commissioni si applicano le norme del presente regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
4. La decadenza dalla carica di componente la Commissione per tre assenze (consecutive e non giustificate) dalle riunioni è dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente del C.C.. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente di qualsiasi Commissione, senza necessità di alcuna presa d'atto o comunicazione.
6. Il Presidente del C.C., verificatesi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione del componente la Commissione, iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile la sua sostituzione.

7. Nel caso in cui in contemporanea si dimetta la maggioranza dei componenti di una commissione, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la rielezione di tutti i componenti della commissione.

Art. 19

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente vengono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta a maggioranza dei voti dei componenti.
3. Il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio Comunale non possono presiedere le Commissioni permanenti tranne la conferenza dei capi gruppo.
4. L'elezione del Presidente e Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, entro 10 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
5. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli organismi di partecipazione popolare ed al Segretario Generale.
6. Il Segretario di ciascuna Commissione, su segnalazione del Presidente della Commissione, è nominato dal Segretario Gen.le, con ordine di servizio notificato all'interessato entro cinque giorni dalla segnalazione,
7. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il suo Vice. In assenza di entrambi presiederà il Consigliere che nell'elezione della Commissione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il Consigliere più anziano di voti nell'elezione a Consigliere.

8. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
9. Su richiesta motivata di almeno due componenti della Commissione il Presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'O.d.G. l'argomento richiesto.
10. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
11. La convocazione deve essere notificata, anche a mezzo di telegramma, 48 ore prima della seduta se ordinaria, 24 ore prima se la seduta è convocata in maniera urgente.
12. Qualora il C.C. viene convocato in via d'urgenza la trattazione di ogni argomento iscritto all'od.g. potrà effettuarsi previo parere orale della Commissione competente per materia, da esprimersi nel corso della seduta.
13. In tal caso il Presidente del C.C. invita i componenti la Commissione competente ad esprimere il loro parere nella sala Consiliare. Il parere è valido se sono presenti in aula i due quinti dei componenti della commissione. In caso di assenza l'atto sarà rinviato al prossimo consiglio utile.

Art. 20

Sede delle adunanze delle commissioni

1. Le adunanze delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri

componenti e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco, per gli Assessori e per i funzionari invitati, ed esse sono pubbliche.

2. Alle sedute possono partecipare le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
3. Il Presidente può stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
4. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 21

Funzionamento delle commissioni

1. Le Commissioni vengono insediate dal Presidente del C.C.
2. Spetta al Presidente del C.C. convocare e presiedere ogni Commissione in caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per altre cause del presidente o Vice Presidente e fino al rinnovo degli incarichi medesimi.
3. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed almeno 2/5 in seconda convocazione. Tra la 1° e la 2° convocazione devono trascorrere almeno 30 minuti.
4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed i membri della Giunta possono, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni, partecipare alle riunioni delle medesime. Analogamente possono partecipare i funzionari responsabili dei servizi o degli uffici sull'argomento in discussione.
5. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o i delegati in sostituzione.

6. Ai componenti la Commissione spetta il gettone di presenza, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del C.C., anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni comuni ad esse. La seduta comune è presieduta dal Presidente del C.C. o da un suo delegato designato fra i componenti di una delle due Commissioni interessate. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti d'ogni singola commissione in prima convocazione ed almeno 2/5 in seconda convocazione. Il Presidente del C.C. ha diritto di voto.

Art. 22

Compiti delle commissioni

1. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione.
2. Le Commissioni esprimono parere su tutti gli argomenti che, ai sensi del precedente comma, saranno posti all'O.d.G. dei propri lavori.
3. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta o, nei casi d'urgenza da dichiararsi espressamente, entro tre giorni dalla stessa data. Decorso tale termine il parere si intende acquisito ed il Presidente rimette la pratica al Consiglio.
4. Le Commissioni hanno altresì poteri d'iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale per il successivo iter procedimentale. Nei casi in cui la proposta non consegua i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri di regolarità tecnica, risultino, in tutto o in parte, non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal presidente del Consiglio alla

Commissione che può riproporla soltanto dopo riesame anche non adeguandosi alle osservazioni tecniche, purché sia effettivamente assicurata la copertura finanziaria.

Allegato alla Delibera C. C.
N° 12 del 28/03/2001

CAPO II

COMMISSIONI-ISPETTIVE

E CONSULTE

Art. 23

Istituzione e composizione

1. La deliberazione che attiva la Commissione ispettiva, adottata dal C.C. a maggioranza dei suoi componenti, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La relativa disciplina sarà oggetto di apposita regolamentazione statutaria.
2. La Commissione è composta da cinque consiglieri in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare e, al proprio interno elegge a maggioranza un Presidente e un Vice Presidente. La Presidenza è attribuita alla minoranza secondo la Legge Regionale n. 30/2000
3. La Commissione è presieduta dal Presidente che ne coordina l'attività.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario G.le mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del

Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Gen.le, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione viene effettuata da un dipendente comunale, incaricato dal Segretario Gen.le, su proposta del Presidente della stessa Commissione.
7. Nella relazione al Consiglio, il Presidente della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente sesto comma.
8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o ai provvedimenti che dovranno adottarsi entro il termine di gg. 30.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
10. La Commissione d'indagine, viene equiparata ad ogni effetto di legge alle Commissioni permanenti, e tutte le sedute sono pubbliche.
11. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione di consulte composte ognuna da cinque a sette membri anche non consiglieri comunali. La consulta elegge nel suo interno un Presidente e un vice Presidente; Segretario della consulta è un dipendente comunale nominato dal Segretario Generale. Spetta ai componenti della consulta

un'indennità per seduta pari al 50% di quella attribuita ai consiglieri. Il dipendente comunale segretario ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario. Nella deliberazione sono individuati tempi, modalità e criteri generali a cui la consulta dovrà attenersi per l'espletamento delle sue funzioni. .

TITOLO V

CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

SCRUTATORI E QUESTORI

Art. 24

Nomina e funzioni

1. All'inizio di ogni seduta consiliare, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete, e nomina due consiglieri questori che collaborano il Presidente nel mantenimento dell'ordine pubblico.
2. Gli scrutatori, e i questori che collaborano il Presidente durante i lavori del Consiglio, che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvederà a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori la cui presenza è sempre obbligatoria.
4. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
5. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario.

6. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori. Nelle votazioni per appello nominale, o per alzata di mano o per voto elettronico, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni o delle deliberazioni.
7. I consiglieri questori fanno sì che le determinazioni del Presidente siano eseguite e rispettate dai consiglieri

CAPO II

NORME GENERALI

Art. 25

Mandati e giuramenti

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Subito dopo l'insediamento del Consigliere anziano, i Consiglieri Comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento secondo la formula prevista dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale a cura del Segretario Generale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

Art. 26

Entrata in carica

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva essi hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente regolamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nell'adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o l'incompatibilità previste dalla L.R. n° 31 del 24/6/86 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste dalla legge Reg.le 31/86 e successive modificazioni.

Art. 27

Dimissioni

1. Le dimissioni della carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta al Consiglio Comunale e non necessitano di motivazione.

2. Le dimissioni rese sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto da parte del C.C.
3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 28

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti..
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. precedenti del presente Regolamento.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 29

Competenze a disporre le convocazioni

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio comunale, per il giuramento, la convalida, l'eventuale surroga di Consiglieri comunali, l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 34, quinto comma, dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 per come integrato nell'ordinamento regionale con la modifica apportata al comma predetto dall'art. 1 comma 1/e, n° 11, della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 con la quale è stato stabilito quanto segue: la prima convocazione è disposta entro quindici giorni della proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. Per le adunanze di cui al precedente 3° comma e sino all'elezione del Presidente del Consiglio esercita le funzioni di Presidente, il Consigliere anziano per voti individuali.

Art. 30

Avviso di convocazioni

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità del presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta e se la seduta è pubblica o segreta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data, l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o urgente.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato, altresì quando la convocazione sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. In questi casi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se si tiene su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 31

Predisposizione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alle Commissioni Consiliari ed ai Consiglieri comunali.
4. Nell'o.d.g. vanno iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, quindi le proposte delle Commissioni consiliari e dopo le proposte dei Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'O.d.G. della seduta successiva.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono tali condizioni di cui al successivo art. 60. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 32

Consegna avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere comunale come previsto dalla legge.
2. Le notifiche con la dichiarazione di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, vengono rimesse alla Segreteria Generale. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del notificatore. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provveda a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 33

Termini di consegna degli avvisi

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione. Comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati da Consiglio Comunale che può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui ciò è stato deciso.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 34

Pubblicazione e diffusione ordini del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e di quelli aggiunti all'ordine del giorno è pubblicato all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione e nel giorno in cui la riunione ha luogo.

CAPO II

ORDINAMENTO, SVOLGIMENTO E COMPORTAMENTO NELLE ADUNANZE

Art. 35

Numero legale

1. Nel giorno e nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio esegue l'appello nominale dei Consiglieri, e quindi, dichiara aperta la seduta, indipendentemente dalla presenza in aula del quorum prescritto.
2. Qualora all'atto della votazione, dovesse mancare il numero legale, il Presidente del C.C. sospende di un'ora la seduta.
3. Se alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. (commi 4 e 5 dell'art. 21 legge 26/93).

Art. 36

Adunanza di prosecuzione

1. L'adunanza di prosecuzione fa seguito nel giorno successivo a quello della prima convocazione con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
2. Nella seduta di prosecuzione di cui al precedente comma, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
3. L'inizio della seduta di prosecuzione avviene all'ora fissata nell'avviso. Si procede all'appello dei Consiglieri comunali ed è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un 1/3 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di

un terzo, si computano per unità. Qualora il numero predetto di Consiglieri non viene raggiunto, la seduta viene dichiarata deserta.

4. Qualora nel corso della seduta di prosecuzione dovesse venir meno il numero legale l'adunanza viene sciolta e rinviata a data da destinarsi con ulteriore avviso di convocazione.

Art. 37

Autoconvocazione

Il Consiglio Comunale può votare a maggioranza semplice dei consiglieri presenti l'autoconvocazione del consiglio comunale, fissando giorno ed ora della riunione con obbligo di comunicazione scritta ai consiglieri comunali assenti, per concludere i lavori inerenti all'ordine del giorno della seduta in corso. Nella seduta di autoconvocazione è necessaria la maggioranza dei consiglieri in carica, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un'ora della seduta e se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta viene sciolta dal Presidente. L'adunanza in autoconvocazione non prevede la seduta di prosecuzione.

Art. 38

Comunicazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni in ordine all'attività dell'Amministrazione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Nessuno può intervenire. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall'organo di controllo.

Art. 39

Ordine di trattazione di argomento

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
2. Sulla richiesta di modifica dell'O.d.G. possono parlare 2 Consiglieri uno a favore ed uno contro.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
4. Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola al Consigliere qualora questi tratti argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione e comunicazioni.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
6. I Capi gruppo hanno facoltà d'intervenire per cinque minuti su comunicazioni che coinvolgono le istituzioni prima di passare all'esame dell' O.d.G il tempo complessivo per tutti gli interventi non può superare i trenta minuti. Decorso tale tempo il Presidente toglie la parola passando alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

Art. 40

Presentazione di emendamento

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, normalmente due giorni prima del Consiglio Comunale.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, al presidente del consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza i funzionari responsabili, se presenti, su richiesta del Presidente esprimono il parere nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
5. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa cadere automaticamente quest'ultimo.

Art. 41

Discussioni. Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.
2. Nella trattazione di ogni argomento iscritto all'O.d.G. ciascun Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Sindaco, l'Assessore delegato per materia o il primo firmatario della proposta di deliberazione possono intervenire nel corso della discussione, senza interrompere gli interventi in corso, per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e, comunque, per non più di 10 minuti.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, alle relazioni semestrali del Sindaco ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 42

Chiusura discussione. Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quanto, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
3. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando

- la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
 5. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti se non si allontanano dall'aula.
 6. I Consiglieri non possono più intervenire allorché è iniziata la votazione.
 7. Dopo la proclamazione del risultato i Consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento.

Art. 43

Discussioni in aula

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro la facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
7. Nessun intervento, quanto sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto

Art. 44

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esternare considerazioni, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se nel corso della stessa seduta un Consigliere turba l'ordine o tiene contegno scorretto ovvero si presenta in abbigliamento non adeguato alla serietà dell'ambiente, il presidente lo richiama. Se il consigliere persiste nel suo comportamento scorretto, il Presidente lo richiama all'ordine una seconda volta. Se il consigliere è richiamato per la terza volta, il Presidente dispone l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
4. Risultati vani i tre richiami, e mantenendo il consigliere ancora atteggiamenti scorretti, il Presidente dispone l'esclusione del consigliere dall'aula per il resto della seduta e dà disposizione ai questori per l'esecuzione dell'ordine impartito. Se il consigliere si rifiuta di allontanarsi, il presidente sospende la seduta e rimette il consigliere alla valutazione da parte dell'ufficio di presidenza per imporre sanzioni economiche nei confronti del consigliere.

5. Durante le sedute del Consiglio comunale è vietato in aula da parte di chiunque l'utilizzo di telefoni cellulari, di registratori e di altri strumenti radio elettronici.
6. Resta salvo il potere del Presidente contemplato all'articolo 33 n. 5 del presente regolamento.

Art. 45

Comportamento del pubblico

1. Il Pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale.
4. Qualora da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con la modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 46

Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario alla illustrazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 47

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I Revisori dei Conti possono partecipare ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano:
 - Approvazione del Bilancio annuale, pluriennale, relative variazioni, adozione dei piani economico finanziario, approvazione del Conto Consuntivo, riequilibrio ed assestamento di Bilancio.
2. Sarà cura del Presidente del Consiglio invitare il Collegio dei Revisori quando all'O.d.G. risultano iscritti argomenti di cui al comma precedente.

Art. 48

Esauriti i punti all'ordine del giorno prima che il Presidente dichiari chiusa la seduta i consiglieri possono chiedere la parola per comunicazioni su fatti che interessano l'Amministrazione o la collettività.

Allegato all' Delibera C. C.
N° 12 del 28/03/2001

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 49

Adunanza pubblica

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 50

Adunanza segreta

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio ed al Segretario Gen.le, il responsabile dell'ufficio di segreteria, designato dal Segretario Gen.le per la redazione dei verbali, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 51

Adunanza aperta

1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale e politico della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale, udita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano, il loro contributo in opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 52

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso per più di dieci minuti.

CAPO IV

INTERROGAZIONE INTERPELLANZA E MOZIONE

Art. 53

Interrogazioni. Interpellanze. Mozioni. Risoluzioni. Ordini del giorno

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni, ai sensi degli artt. successivi su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della Nazione.

2. Gli ordini del giorno, le mozioni su fatti di particolare rilievo, sono presentati in forma scritta almeno 48 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio che ne curerà la trasmissione al Sindaco ed alla sua Giunta ed al Segretario Generale.
3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni, debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate.
4. Agli effetti della discussione è considerato proponente, interrogante, interpellante, solo il primo firmatario, che, qualora non sia presente al momento della discussione, o rinuncia alla parola, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 54

Svolgimento dell'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla sua conoscenza, se egli intenda comunicare al Consiglio documenti o se stia per prendere alcune risoluzioni su determinate questioni.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso. Essa deve pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il terzo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere una risposta ed essa avrà nella trattazione la precedenza rispetto a quella che sarà presentata nella seduta del consiglio.

Art. 55

Svolgimento dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 56

Discussione di interrogazioni e interpellanze

1. Alla fine della seduta si procede alla discussione delle interrogazioni in presenza del Sindaco o di un suo delegato; dette interrogazioni ed interpellanze devono concludersi entro 30 minuti. Trascorso tale termine il Presidente rinvia la discussione delle interpellanze alla seduta successiva.
2. In assenza del Sindaco o di un suo delegato, il Presidente rinvia la trattazione fino a quando non sarà presente in aula la parte interrogata (Sindaco e/o delegato).
3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà illustrarne il contenuto entro 10 minuti. All'interrogante risponde il Sindaco oppure l'Assessore delegato competente entro 10 minuti, nel caso di più interpellanze avrà a disposizione cinque minuti per ogni interpellanza. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute entro il termine di 5 minuti.
4. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto della interpellanza, deve presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Se l'interpellante o l'interrogante è assente la stessa è automaticamente decaduta.

Art. 57

Svolgimento delle mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi o votati osservando le norme del presente regolamento.

3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un atto deliberativo se necessario.

Art. 58

Svolgimento dell'ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente, consegna copia conforme dell'ordine del giorno al Presidente del Consiglio e quest'ultimo ne ammette la trattazione immediata in aula solo se il Consiglio, alla unanimità dei presenti, manifesti una volontà positiva. Ove il Consiglio non accolga la proposta, l'argomento verrà iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Dopo che il Consigliere proponente ne ha dato lettura ed illustrazione ai presenti, il Sindaco o un Assessore e i Consiglieri possono intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di 60 minuti. A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio, si procederà alla votazione conclusiva.

Art. 59

Trattazione delle interrogazioni

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende decaduta, salvo giustificazione scritta.
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente dà facoltà di risposta, al Sindaco o a chi lo sostituisce ed in caso sia presente, all'Assessore

delegato per materia. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

3. Alla presente risposta può replicare il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
4. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
5. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Salvo preventiva decisione della Conferenza dei Capi gruppo consiliari, trascorsi 30° minuti dall'inizio delle comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione della interrogazione che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste alla successiva seduta del Consiglio comunale.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
9. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
10. Tutti i Consiglieri possono intervenire su fatti o avvenimenti di particolare interesse per la comunità dopo esaurimento dei punti all'ordine del giorno e prima che il Presidente dichiari chiusa la seduta; il Segretario è tenuto a redigerne verbale.

CAPO V

INDENNITA E PERMESSI

Art. 60

Indennità di presenze e rimborso spese

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge regionale del 23/12/2000 n.30 ed eventualmente da altre leggi statali e regionali.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre la mezzanotte del giorno per la quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capi gruppo, dell'ufficio di presidenza, delle Commissioni d'indagine, delle consulte, e delle riunioni dei consiglieri comunque convocate dal Presidente.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n° 30/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni Speciali.

5. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I Consiglieri delegati in modo formale e specifico dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragione del loro mandato fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio, salvo l'utilizzo della macchina dell'Ente e all'indennità di missione.

Art. 61

Indennità di funzioni

1. I consiglieri comunali possono chiedere che il gettone di presenza venga trasformato nell'indennità di funzione.
2. L'indennità di funzione non è cumulabile con l'indennità di presenza. Il consigliere interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
3. L'ammontare mensile della suddetta indennità di funzione è pari a ventisei volte l'importo del gettone di presenza, fermi restando i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Nel caso che il consigliere opti per l'indennità di funzione, tale regime prevede l'applicazione di detrazioni dall'indennità percepita nella misura di un gettone di presenza per ogni assenza nelle sedute degli organi collegiali, e commissioni.
5. La liquidazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza avverrà mensilmente a cura dell'Ufficio Ragioneria, entro il giorno 10 del mese successivo, su attestazione del Presidente del Consiglio comunale.

6. L'ammontare dell'indennità e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali viene determinata annualmente con apposita deliberazione del consiglio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. L'ammontare resta valido fino alla successiva deliberazione.

7. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimento o missioni, secondo quanto stabilito dalla L.R. N. 30 DEL 23/12/2000.

Art. 62

Obbligo di partecipazioni alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio comunale, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a due mesi nell'arco di un anno, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 63

Astensioni obbligatorie

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Gen.le che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO VI

LE VOTAZIONI

Art. 64

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese e con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue :

- a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata ;
- b. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo ;

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità :

- a. per i regolamenti il presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.
- b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni sia ai bilanci che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alla modalità della votazione in corso.

Art. 65

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano con tabellone elettronico per alzata di mano, per appello nominale. Spetta al Presidente del C.C. indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, devono alzare la mano i Consiglieri che votano a favore della proposta, poi quelli che votano contro ed infine quelli che si astengono.
3. Nelle votazioni per appello nominale, il Presidente effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono "SI" se sono favorevoli alla proposta, "NO" se sono contrari, "ASTENUTO" se si astengono.
4. Il risultato delle votazioni di cui ai commi 2, 3, 4, riconosciuto e accertato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori è annotato a verbale dal Segretario G.le.

Art. 66

Votazione mediante scrutinio segreto

1. La votazione mediante scrutinio segreto, viene effettuata, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo schede si procede come espresso :
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento ;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che intende eleggere, se si tratta di nomine. La dicitura "SI" o "NO" negli altri casi.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Dopo la proclamazione le schede vengono distrutte dal Segretario.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 67

Esito delle votazioni

1. Salvo che per provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più

- uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
 3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
 4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
 5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato in numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 68

Deliberazioni immediatamente esecutive

Le deliberazioni sono dichiarate d'immediata esecuzione secondo le norme di legge e con particolare riguardo a quanto previsto all'art 12 dalla Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

TITOLO VII

Allegato alla Delibera C. C.
N° 12 del 28/03/2004

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

Il presente Regolamento è deliberato dal C.C. in seduta pubblica e con maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 70

Le successive modifiche parziali del presente Regolamento sono deliberate dal C.C. con la stessa maggioranza di cui all'art. precedente.

Art. 71

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'albo Comunale per 15 giorni.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I provvedimenti amm.vi degli organi Comunali non possono contenere disposizioni in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 72

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli Enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti o ai quali il Comune partecipa.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

Art. 73

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si dovrà avere riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto e dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune di Carlentini

Indice

Titolo I. Disposizioni generali	
Art. 1. Finalità del regolamento	pag. 1
Art. 2. Durata in carica	“
Art. 3. Sede delle adunanze	“
Art. 4. Ulteriore utilizzo dell'aula consiliare	“ 2
Art. 5. Prima adunanza	“
Titolo II. Il Presidente	
Art. 6. Presidenza delle adunanze	pag. 3
Art. 7. Elezioni del Presidente e del V. Presidente	“
Art. 8. Compiti e poteri del Presidente	“ 4
Art. 9. Risorse per il funzionamento del Consiglio e della Presidenza	“ 5
Art. 10. Attribuzioni delle risorse finanziarie al Presidente	“ 6
Art. 11. Acquisizioni di beni e servizi	“
Art. 12. Dipendenze funzionali degli uffici in materia contrattuale	“
Art. 13. Proposta di acquisizione beni o servizi. Relazione del Presidente	“
Titolo III. Gruppi Consiliari	
Art. 14. Costituzione	pag. 7
Art. 15. Conferenza capi gruppo	“ 8
Titolo IV. Commissioni consiliari.	
Capo I. Commissioni consiliari permanenti	
Art. 16. Costituzione	pag 10
Art. 17. Composizione	“
Art. 18. Cessazione	“ 11
Art. 19. Presidenza e convocazione delle Commissioni	“ 12
Art. 20. Sede delle adunanze delle Commissioni	“ 13
Art. 21. Funzionamento delle Commissioni	“ 14
Art. 22. Compiti delle Commissioni	“ 15
Capo II. Commissioni ispettive e consulte	
Art. 23. Istituzione e composizione	pag. 16
Titolo IV. Consiglieri Comunali	
Capo I. Scrutatori e questori	
Art. 24. nomina e funzioni	pag. 19
Capo II. Norme generali	
Art. 25. Mandati e giuramenti	pag. 20
Art. 26. Entrata in carica	“ 21
Art. 27. Dimissioni	“
Art. 28. Richiesta di convocazione del Consiglio	“ 22

Titolo VI. Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I. Convocazione

Art. 29. Competenze a disporre le convocazioni	pag. 23
Art. 30. Avviso di convocazioni	“ 24
Art. 31. Predisposizione dell'ordine del giorno	“ 25
Art. 32. Consegna avvisi di convocazione	“ 26
Art. 33. Termini di consegna degli avvisi	“ 27
Art. 34. Pubblicazione e diffusione ordini del giorno	“

Capo II. Ordinamento, svolgimento e comportamento nelle adunanze

Art. 35. Numero legale	pag. 28
Art. 36. Adunanza di prosecuzione	“
Art. 37. Autoconvocazione	“ 29
Art. 38. Comunicazioni	“
Art. 39. Ordine di trattazione di argomento	“ 30
Art. 40. Presentazione di emendamento	“
Art. 41. Discussioni. Norme generali	“ 31
Art. 42. Chiusura discussione. Dichiarazioni di voto	“ 32
Art. 43. Discussioni in aula	“ 33
Art. 44. Comportamento dei Consiglieri	“ 34
Art. 45. Comportamento del pubblico	“ 35
Art. 46. Ammissioni di funzionari e consulenti in aula	“ 36
Art. 47. Partecipazione dei revisori dei conti	“
Art. 48.	“ 37

Capo III. Pubblicità delle adunanze

Art. 49. Adunanza pubblica	Pag. 37
Art. 50. Adunanza segreta	“
Art. 51. Adunanza aperta	“ 38
Art. 52. Fatto personale	“ 39

Capo IV. Interrogazioni interpellanze e mozioni

Art. 53. Interrogazioni. Interpellanze. Mozioni. Risoluzioni. Ordini del giorno	Pag. 39
Art. 54. Svolgimento dell'interrogazione	“ 40
Art. 55. Svolgimento dell'interpellanza	“
Art. 56. Discussione di interrogazione e interpellanze	“ 41
Art. 57. Svolgimento delle mozioni	“
Art. 58. Svolgimento dell'ordine del giorno	“ 42
Art. 59. Trattazione dell'interrogazioni	“

Capo V. Indennità e permessi

Art. 60. Indennità di presenze e rimborso spese	Pag. 44
Art. 61. Indennità di funzioni	“ 45
Art. 62. Obbligo di partecipazione alle adunanze	“ 46
Art. 63. Astensioni obbligatorie	“

Titolo VI. Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I. Convocazione

Art. 29. Competenze a disporre le convocazioni	pag. 23
Art. 30. Avviso di convocazioni	“ 24
Art. 31. Pre-disposizione dell'ordine del giorno	“ 25
Art. 32. Consegnare avvisi di convocazione	“ 26
Art. 33. Termini di consegna degli avvisi	“ 27
Art. 34. Pubblicazione e diffusione ordini del giorno	“

Capo II. Ordinamento, svolgimento e comportamento nelle adunanze

Art. 35. Numero legale	pag. 28
Art. 36. Adunanza di prosecuzione	“
Art. 37. Autoconvocazione	“ 29
Art. 38. Comunicazioni	“
Art. 39. Ordine di trattazione di argomento	“ 30
Art. 40. Presentazione di emendamento	“
Art. 41. Discussioni. Norme generali	“ 31
Art. 42. Chiusura discussione. Dichiarazioni di voto	“ 32
Art. 43. Discussioni in aula	“ 33
Art. 44. Comportamento dei Consiglieri	“ 34
Art. 45. Comportamento del pubblico	“ 35
Art. 46. Ammissioni di funzionari e consulenti in aula	“ 36
Art. 47. Partecipazione dei revisori dei conti	“
Art. 48.	“ 37

Capo III. Pubblicità delle adunanze

Art. 49. Adunanza pubblica	Pag. 37
Art. 50. Adunanza segreta	“
Art. 51. Adunanza aperta	“ 38
Art. 52. Fatto personale	“ 39

Capo IV. Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 53. Interrogazioni. Interpellanze. Mozioni. Risoluzioni. Ordini del giorno	Pag. 39
Art. 54. Svolgimento dell'interrogazione	“ 40
Art. 55. Svolgimento dell'interpellanza	“
Art. 56. Discussione di interrogazione e interpellanze	“ 41
Art. 57. Svolgimento delle mozioni	“
Art. 58. Svolgimento dell'ordine del giorno	“ 42
Art. 59. Trattazione dell'interrogazioni	“

Capo V. Indennità e permessi

Art. 60. Indennità di presenze e rimborso spese	Pag. 44
Art. 61. Indennità di funzioni	“ 45
Art. 62. Obbligo di partecipazione alle adunanze	“ 46
Art. 63. Astensioni obbligatorie	“

Regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune di Carlentini

Indice

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1. Finalità del regolamento	pag. 1
Art. 2. Durata in carica	“
Art. 3. Sede delle adunanze	“
Art. 4. Ulteriore utilizzo dell'aula consiliare	“ 2
Art. 5. Prima adunanza	“

Titolo II. Il Presidente

Art. 6. Presidenza delle adunanze	pag. 3
Art. 7. Elezioni del Presidente e del V. Presidente	“
Art. 8. Compiti e poteri del Presidente	“ 4
Art. 9. Risorse per il funzionamento del Consiglio e della Presidenza	“ 5
Art. 10. Attribuzioni delle risorse finanziarie al Presidente	“ 6
Art. 11. Acquisizioni di beni e servizi	“
Art. 12. Dipendenze funzionali degli uffici in materia contrattuale	“
Art. 13. Proposta di acquisizione beni o servizi. Relazione del Presidente	“

Titolo III. Gruppi Consiliari

Art. 14. Costituzione	pag. 7
Art. 15. Conferenza capi gruppo	“ 8

Titolo IV. Commissioni consiliari.

Capo I. Commissioni consiliari permanenti

Art. 16. Costituzione	pag 10
Art. 17. Composizione	“
Art. 18. Cessazione	“ 11
Art. 19. Presidenza e convocazione delle Commissioni	“ 12
Art. 20. Sede delle adunanze delle Commissioni	“ 13
Art. 21. Funzionamento delle Commissioni	“ 14
Art. 22. Compiti delle Commissioni	“ 15

Capo II. Commissioni ispettive e consulte

Art. 23. Istituzione e composizione	pag. 16
-------------------------------------	---------

Titolo IV. Consiglieri Comunali

Capo I. Scrutatori e questori

Art. 24. nomina e funzioni	pag. 19
----------------------------	---------

Capo II. Norme generali

Art. 25. Mandati e giuramenti	pag. 20
Art. 26. Entrata in carica	“ 21
Art. 27. Dimissioni	“
Art. 28. Richiesta di convocazione del Consiglio	“ 22

Capo VI. Le votazioni

Art. 64. Modalità generali

Pag. 47

Art. 65. Votazione in forma palese

“ 49

Art. 66. Votazione mediante scrutinio segreto

“

Art. 67. Esito delle votazioni

“ 50

Art. 68. Deliberazioni immediatamente esecutive

“ 51

Titolo VII. Disposizioni finali

pag. 52

Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73.



Cod. Fisc.: 00192920890

C. A. P.: 96013



COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Che la deliberazione del Consiglio Comunale
N. 12^{del} 28-03-2001 esecutiva per decorrenza di
di termini é stata Ripubblicata all'albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi, decorrenti
dal 12+06-2001 e fino al 26-06-2001

Che contro la stessa non sono stati presentati
ne opposizioni, ne reclami.

Li; 28-06-2001



Il Segretario Generale